



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI NAPOLI

PIAZZA CARITÀ N. 32 – 80134 (NA)

DELIBERAZIONE N. 953

del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

OGGETTO:

DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE MEPA, PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA: NOMINA RUP E AFFIDAMENTO.

Il giorno giovedì 17 dicembre 2025 alle ore 17:25 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, presso la sede legale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, in Piazza Carità 32 – 80134 (NA)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

verbale n. 32 (17/12/2025)

COMPONENTI	ASSENTI	PRESENTI
Rea Teresa – Presidente	-----	SI
Lanzuise Aniello – Vice Presidente	-----	SI
Olivieri Alessandro – Segretario	SI	-----
Capuano Angela - Tesoriere	-----	SI
Amato Guido	-----	SI
Artiola Gaetano	-----	SI
Ascione Margherita	-----	SI
D'Angelo Elisabetta	-----	SI
De Cicco Flavio	-----	SI
Faraone Vincenzo	-----	SI
Musella Salvatore	-----	SI
Naddei Maria	-----	SI
Nota Vincenzo	-----	SI
Perfetto Pasquale	-----	SI
Sannino Antonio	-----	SI

Constatata la presenza del numero legale

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
------------	------------	----------	----------



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Rea Teresa – Presidente	SI	-----	-----
Lanzuise Aniello – Vice Presidente	SI	-----	-----
Olivieri Alessandro – Segretario	-----	-----	-----
Capuano Angela - Tesoriere	SI	-----	-----
Amato Guido	SI	-----	-----
Artiola Gaetano	SI	-----	-----
Ascione Margherita	SI	-----	-----
D'Angelo Elisabetta	SI	-----	-----
De Cicco Flavio	SI	-----	-----
Faraone Vincenzo	SI	-----	-----
Musella Salvatore	SI	-----	-----
Naddei Maria	SI	-----	-----
Nota Vincenzo	SI	-----	-----
Perfetto Pasquale	SI	-----	-----
Sannino Antonio	SI	-----	-----

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTITUITO secondo quanto disposto dal D.L.C.P.S. n. 233/46, così come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3, e dalla delibera n. 680 del Consiglio Direttivo del 18/11/2024;

VISTE le attribuzioni di cui al capo I del D.L.C.P.S. n. 233/46 così come modificati dall'art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3.

CONVOCATO tramite mail e P.E.C. con nota prot. n°0008259 del 12/12/2025

VISTO il DLCP 13 Settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

VISTO Il DPR 5 Aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 Settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni”;

VISTO la legge del 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

VISTO la legge n. 3/2018 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;

VISTO il Regolamento disciplinante l’attività degli organi dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli;

VISTO le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali per i Collegi ora Ordini delle Professioni Infermieristiche;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n. 942 del 04/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2026;

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il servizio di archiviazione ottica e gestione archivio;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l’appalto non è suddivisibile in lotti in quanto l’importo dell’affidamento è di bassa entità;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI’ che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

Fine che con il contratto intende perseguire e relativo oggetto: archiviazione ottica e gestione archivio;

Importo del contratto: 28.800,00€ + iva;

Durata del contratto: annuale - 01/01/2026 al 31/12/2026;

Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 mediante richiesta di un solo preventivo;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Modifica del contratto in fase di esecuzione:

Il contratto in corso di esecuzione, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi), c.d. proroga tecnica, ex art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

CONSIDERATO:

-che l'importo del presente affidamento (inferiore ad euro 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

-che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a euro 40.000,00;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

RILEVATO che l'art. 25 D.lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

RITENUTO di dover utilizzare lo strumento PAD MEPA, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, è divenuto definitivamente obbligatorio l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ex art. 26 D.lgs. n. 36/2023 per qualsiasi importo di affidamento e per l'intero ciclo di vita dell'appalto, fermo restando l'obbligo di acquisizione del CIG mediante piattaforma PCP di ANAC e invio scheda AD5, quale modalità suppletiva per difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, non trattandosi di appalto complesso considerato l'oggetto dello stesso e, dunque, della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

che in data 11/11/2025 – a mezzo PEC – è stata effettuata richiesta di preventivo per l'affidamento al seguente OE:

- 1) LEGALGED Gestione elettronica e conservazione documenti con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 48/54, 80014 CF/P.IVA 08114011219;

VISTO Il preventivo ricevuto dal seguente operatore economico:

OPERATORE ECONOMICO	PREVENTIVO
LEGALGED Gestione elettronica e conservazione documenti con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 48/54, 80014 CF/P.IVA 08114011219	€ 28.800,00 + iva

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00;

RITENUTO di affidare alla Società LEGALGED Gestione elettronica e conservazione documenti con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 48/54, 80014 CF/P.IVA 08114011219 le attività in parola per un importo di euro 28.800,00 (oltre iva di legge), per un totale complessivo di euro 35.136,00 (*trentacinquemilacentotrentasei/00*), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

-che, dunque, l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è stata acquisita l'attestazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dagli artt. 94/98 del Codice richiesti, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro;

DATO ATTO ALTRESÌ che per l'operatore economico affidatario è stata accertata la pregressa e documentata esperienza analoga a quella oggetto del presente affidamento;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DATO ATTO che il rapporto contrattuale sarà perfezionato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice tramite PEC;

DATO ATTO che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010;

VERIFICATO che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DELIBERA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla Società LEGALGED Gestione elettronica e conservazione documenti con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria n. 48/54, 80014 CF/P.IVA 08114011219, per un importo pari a 28.800,00, oltre iva di legge, mediante affidamento attraverso l'utilizzo della piattaforma MEPA



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione, seguirà apposito "Documento di Stipula" sottoscritto con Firma Digitale dall'ente e trasmesso all'operatore per il completamento della transazione elettronica con acquisizione di firma per accettazione; la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dalla decisione a contrarre nell'affidamento diretto;

DI IMPEGNARE la somma pari ad euro 35.136,00 (*trentacinquemilacentotrentasei/00*) onnicomprensivi, a favore della Società LEGALGED, nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2026, sul capitolo "*Archiviazione Ottica*";

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.

DI PRECISARE che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI NOMINARE RUP la Dott.ssa Angela Capuano;

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e di cui al D.lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione;



OPI

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli

Letto, approvato e sottoscritto

IL TESORIERE

(Dott.ssa Angela Capuano)*

IL SEGRETARIO f.f.

(Dott. Pasquale Perfetto)*

LA PRESIDENTE

(Dott.ssa Teresa Rea)*

**l'originale del presente documento è custodito presso l'Amministrazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli*

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli - Delibera 95/2025